



BericaOrizzonti

RedditoPiù

Contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili ed a premio unico unico

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Tutela dei dati personali: Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196
- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza comprensive di Regolamento della gestione interna separata Bericapital
- Glossario
- Modulo di proposta (*)

(*) il modulo di proposta verrà allegato al presente fascicolo all'atto della sottoscrizione del contratto **deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione**
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.



PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

TUTELA DEI DATI PERSONALI: INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", (nel testo, per brevità: Codice), Berica Vita S.p.A. (per brevità anche "Società") fornisce le seguenti informazioni.

1. Fonte dei dati personali

Per fornire i prodotti assicurativi richiesti, la Società deve disporre dei dati personali che riguardano la clientela, raccolti direttamente presso la clientela stessa o tramite la rete di vendita in occasione dell'instaurazione del rapporto contrattuale. Tali dati vengono trattati, nel rispetto del Codice, secondo canoni di riservatezza connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa.

2. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali e sensibili conferiti dal Cliente sono trattati nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività della Società, con le seguenti finalità:

- a) finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Berica Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) finalità derivanti da obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, ecc.);
- c) finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Berica Vita S.p.A. e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato.

3. Dati sensibili

Con riferimento a specifiche operazioni e prodotti assicurativi, può rendersi necessario il trattamento di dati che la legge definisce "sensibili" in quanto idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Per il trattamento dei dati sensibili il Codice richiede, oltre ad apposita autorizzazione da parte del Garante, una specifica manifestazione di consenso.

4. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento posto in essere da Berica Vita S.p.A. viene realizzato tramite l'ausilio di strumenti elettronici e supporti cartacei.

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Fatta salva la totale autonomia dell'interessato, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 24 del D.L.vo 196/2003 il consenso dell'interessato non è necessario quando il trattamento dei dati:

1. è effettuato per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
2. è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
3. riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria, stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
4. riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

Per quanto riguarda i punti 1 e 2, qualora l'interessato si rifiuti di conferire i propri dati, non sarà possibile concludere il contratto.

Il consenso è facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso e per il compimento di ricerche di mercato. Pertanto, qualora l'interessato non acconsenta al conferimento degli stessi, ciò non potrà avere effetti ai fini della conclusione del contratto.

6. Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati.

I dati personali possono essere comunicati:

- a) per le finalità di cui al punto 2 lett. a) e b), ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche, Società di Gestione del Risparmio e SIM; consulenti medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UIF, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); a soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o da supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help-desk); studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela; società di informazione commerciale per rischi finanziari nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.
- b) per le finalità di cui al punto 2 lett. c) a società terze, che hanno stipulato accordi commerciali con Berica Vita S.p.A., specializzate nell'informazione e promozione commerciale, nel marketing, nelle ricerche di mercato, nelle offerte dirette di prodotti e servizi.

In particolare, per le finalità di cui al comma precedente, i dati personali ed eventualmente sensibili, quando necessario, sono necessariamente e sistematicamente comunicati ai seguenti soggetti: banche appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza, Universo Servizi S.p.A. di Milano, SEC Servizi - Società Consortile per azioni - di Padova. I dati personali comuni e sensibili possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea solo se necessario per finalità di conclusione e gestione contratti, ma non sono soggetti a diffusione. I dati conferiti non saranno oggetto di comunicazione se non nei limiti e secondo le modalità indicate nella presente informativa.

7. Diritti dell'interessato.

L'interessato, ai sensi dell'articolo 7 del Codice, ha diritto di essere messo a conoscenza dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare i suddetti diritti o per avere ulteriori informazioni, l'interessato può rivolgersi direttamente al Servizio Clienti di Berica Vita, al numero verde 800-21-91-91.

Titolare del Trattamento è Berica Vita S.p.A. - Esercizio attività assicurativa - Sede legale: Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Compagnia

Berica Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione sulla vita appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale in Via Btg. Framarin, 18 – 36100 e direzione generale a Vicenza - Italia - Via Mazzini 77/D – cap. 36100. Berica Vita S.p.A. è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona.

1.b) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato Berica**Orizzonti** RedditoPiù.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e dipendono dal rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

La durata del presente contratto viene stabilita dal Contraente alla sottoscrizione e può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 15 anni.

Il presente contratto prevede la facoltà di esercizio del diritto di riscatto.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico versato alla decorrenza. L'importo del premio unico è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 2.500,00 euro. Il Contraente ha facoltà di versare premi aggiuntivi, nei 9 mesi successivi ad ogni ricorrenza annuale del contratto, per un importo minimo di 1.000,00 euro.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Berica**Orizzonti** RedditoPiù è un'assicurazione sulla vita di tipo misto ad alto contenuto di risparmio che ha lo scopo di soddisfare le esigenze del Cliente che intende garantirsi un flusso periodico di reddito che viene erogato ad ogni ricorrenza annuale del contratto al Beneficiario designato ovvero, in caso di sua premorienza, la liquidazione ai Beneficiari designati del capitale versato opportunamente rivalutato. Una parte del premio versato viene trattenuta dalla Compagnia a fronte dei costi gravanti sul contratto, pertanto tale importo non concorre alla formazione del capitale corrisposto alla scadenza, in caso di riscatto e di decesso dell'Assicurato.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto si rimanda al "Progetto esemplificativo delle prestazioni" illustrato nella sezione F della Nota informativa.

La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato:

- a tutte le ricorrenze annuali del contratto, è previsto il pagamento delle rivalutazioni annuali di ammontare variabile al Beneficiario designato in polizza dal Contraente;
- alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

Prestazioni in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato verificatosi nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato, incrementato della rivalutazione maturata dall'ultima ricorrenza annuale fino alla data del decesso.

Opzioni contrattuali

In alternativa alla liquidazione del capitale assicurato in un'unica soluzione a scadenza, il Contraente può richiedere la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.

Garanzie offerte

Il contratto prevede la garanzia di una rivalutazione annua minima pari al 2,00%.

In caso di anticipata risoluzione, il presente contratto comporta per il Contraente il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art. 1 delle Condizioni di Polizza e dall'allegata Clausola di Rivalutazione.

4. COSTI

La Compagnia al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni durata del rapporto assicurativo.

Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Gestione interna separata BERICAPITAL

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento della Gestione interna separata Bericapital stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Premio Unico: € 5.000,00
Età: qualunque
Durata: 5 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,14%

Premio Unico: € 15.000,00
Età: qualunque
Durata: 5 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,96%

Premio Unico: € 30.000,00
Età: qualunque
Durata: 5 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,92%

Premio Unico: € 5.000,00
Età: qualunque
Durata: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,29%
10	1,61%

Premio Unico: € 15.000,00
Età: qualunque
Durata: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,01%
10	1,49%

Premio Unico: € 30.000,00
Età: qualunque
Durata: 10 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,94%
10	1,46%

Premio Unico: € 5.000,00
Età: qualunque
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,29%
10	1,67%
15	1,46%

Premio Unico: € 15.000,00
Età: qualunque
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,01%
10	1,51%
15	1,36%

Premio Unico: € 30.000,00
Età: qualunque
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,94%
10	1,47%
15	1,33%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "BERICAPITAL" negli ultimi anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DA BERICAPITAL	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AGLI ASSICURATI	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI	INFLAZIONE
2004(*)	5,28%	4,28%	3,59%	2,00%
2005	4,58%	3,58%	3,16%	1,70%
2006	4,18%	3,18%	3,86%	2,00%
2007	4,10%	3,10%	4,41%	1,71%
2008	4,15%	3,15%	4,46%	3,23%

(*) Rendimento realizzato da BERICAPITAL dal 03/05/2004, data di costituzione del Fondo, al 31/12/2004, non esistono rendimenti storici antecedenti l'anno 2004.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


6. DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DEL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Berica Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

BERICA VITA S.P.A.

Il Presidente



Gian Carlo Forconi

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- Sezione A - Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione
- Sezione B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
- Sezione C - Informazioni sulla Gestione Interna Separata
- Sezione D - Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
- Sezione E - Altre informazioni sul contratto
- Sezione F - Progetto esemplificativo delle prestazioni

A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Berica Vita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione sulla vita, appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 019.

Sede legale a Vicenza - Italia - Via Btg. Framarin, 18 - Cap. 36100

Direzione Generale a Vicenza - Italia - Via Mazzini 77/d - Cap. 36100

Recapito telefonico: +39 0444.906811 - fax +39 0444.329363

Sito internet: www.bericavita.it

Indirizzo e-mail: bericavita@bericavita.it

Berica Vita S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2265 del 02.04.2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 09.04.2004. Iscritta al n. 1.00147 dell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto presso l'ISVAP.

La Società di revisione della Compagnia è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede legale in Italia, Via G.D. Romagnosi n. 18/A, 00196 Roma, iscritta al n. 2 Albo Consob.

Berica Vita è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona.

2. Conflitto di Interessi

Il presente contratto è un prodotto di Berica Vita S.p.A., Società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.

A BPVI Fondi SGR S.p.A., di cui Società Cattolica Assicurazioni detiene una partecipazione rilevante, è affidata la delega di gestione della Gestione interna separata BERICAPITAL.

La Società potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Società stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Società stessa. La Società si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Il collocamento del presente contratto e la gestione della Gestione interna separata "BERICAPITAL" potrebbero comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSE derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al contraente.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto Berica**Orizzonti** RedditoPiù è una assicurazione sulla vita di tipo misto a prestazione rivalutabile ed a premio unico che prevede il pagamento delle prestazioni sotto illustrate.

La durata del presente contratto viene stabilita dal Contraente alla sottoscrizione e può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 15 anni.

Si precisa che il capitale assicurato a ciascuna ricorrenza annuale è dato dalla somma del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati fino a tale data, tutti diminuiti delle spese (vedi punto 8.1.1.).

Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato a scadenza, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente:

- nel corso della durata contrattuale, un importo ricorrente erogato annualmente pari alla rivalutazione riconosciuta per un anno sul capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente, maggiorato della rivalutazione riconosciuta pro rata sugli eventuali premi aggiuntivi versati nel corso dell'ultimo anno. L'importo verrà erogato a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva alla data di decorrenza e fino alla data di scadenza;
- alla scadenza del contratto, un importo pari alla somma del premio unico versato al momento della conclusione del contratto e degli eventuali premi aggiuntivi, tutti al netto delle spese indicate al successivo punto 8.1.1.

Prestazioni in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato verificatosi nel corso della durata contrattuale, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente un importo pari alla somma del premio unico iniziale e degli eventuali premi aggiuntivi, tutti al netto delle spese indicate al successivo punto 8.1.1., rivalutati pro rata dall'ultima ricorrenza annuale (o dalla data dell'ultimo versamento effettuato, se successiva) fino alla data di decesso.

Il contratto prevede la garanzia di una rivalutazione annua minima pari al 2,00%.

3.1 Requisiti soggettivi

L'Assicurato dovrà avere un'età assicurativa alla data di decorrenza compresa fra 18 ed i 90 anni e comunque non superiore a 95 anni alla data di scadenza.

4. Premi

Il premio viene versato in unica soluzione alla decorrenza del contratto. L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 2.500,00 euro. Il Contraente ha inoltre la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi in qualsiasi momento, purché l'Assicurato sia in vita, per un importo minimo pari a 1.000,00 euro. Ai fini del corretto conteggio della rivalutazione annuale sul capitale assicurato e quindi dell'importo della prestazione ricorrente, tali versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati esclusivamente nei 9 mesi successivi ad ogni ricorrenza annuale del contratto.

Trascorso un anno dalla data di conclusione del contratto è ammessa la facoltà di esercitare il diritto di riscatto del contratto stesso.

I premi vengono pagati tramite addebito su conto corrente bancario intrattenuto presso la Filiale della Banca distributrice del prodotto. Qualora il Contraente estingua il conto corrente presso l'Istituto Bancario dove ha sottoscritto la polizza dovrà comunicarlo per iscritto alla Compagnia. Al fine di non ostacolare la prosecuzione del contratto di assicurazione, gli eventuali versamenti successivi possono essere effettuati in base ad una diversa modalità di pagamento, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio Clienti della Compagnia.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Le prestazioni del presente contratto sono collegate a una gestione interna separata dalle altre attività della Compagnia denominata "Gestione Separata BERICAPITAL" (o più brevemente BERICAPITAL).

Maggiori informazioni relative alla gestione interna separata sono riportate nella sezione C.

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, la misura di rivalutazione da attribuire al contratto. Essa viene determinata sottraendo dal rendimento medio della gestione interna separata BERICAPITAL, quale definito al punto 4. del Regolamento della gestione stessa, un'aliquota pari a 1,00 punti percentuali.

Il rendimento medio della gestione interna separata BERICAPITAL è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza viene determinata la rivalutazione da liquidare, il cui importo si ottiene moltiplicando il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente per la misura di rivalutazione sopra definita, maggiorato – in caso di versamento di premi aggiuntivi nell'ultimo anno – della rivalutazione che si ottiene moltiplicando i nuovi capitali acquisiti per la misura della rivalutazione calcolata per la frazione di anno che intercorre tra la data di ogni versamento aggiuntivo e la ricorrenza annuale.

L'importo così determinato non si consolida con il capitale assicurato ma viene corrisposto annualmente ed in modo ricorrente al Beneficiario designato; inizialmente alla prima ricorrenza annuale successiva alla data di decorrenza, l'ultima volta alla data di scadenza. Pertanto, in ciascun anno, il capitale inizialmente assicurato rimane costante, mentre la misura annua di rivalutazione è variabile e viene annualmente liquidata.

La rivalutazione annua attribuita non può comunque risultare inferiore al 2,00%.

Ai fini di una maggiore comprensione delle modalità di riconoscimento del rendimento annuo attribuito nonché delle modalità di calcolo delle prestazioni assicurate, la Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto, uno sviluppo del Progetto esemplificativo illustrato alla successiva sezione F, elaborato in forma personalizzata ossia in base al premio che il Contraente intende versare sul presente contratto.

6. Opzioni di contratto

Opzioni di rendita

Almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto il Contraente, tramite richiesta scritta, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Polizza, può convertire il capitale liquidabile a tale epoca in una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, da corrispondere finché l'Assicurato sarà in vita.

L'opzione di rendita potrà essere esercitata se l'Assicurato alla scadenza del contratto avrà un'età inferiore ad 85 anni e dovrà essere corredata di certificato di nascita dello stesso. La rendita annua di opzione verrà determinata con riferimento all'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto e al sesso, in base alle condizioni ed ai tassi di opzione in vigore a tale epoca. La rendita sopra descritta non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

La Compagnia si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto, al più tardi 60 giorni prima dell'ultima data utile prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili. Detta comunicazione prevede l'impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Polizza relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale avente le seguenti caratteristiche:

a) denominazione della gestione: "BERICAPITAL";

- b) valuta di denominazione: EURO;
- c) finalità di gestione: redditività e rivalutabilità del patrimonio, mediante una diversificazione globale degli investimenti; conservazione e graduale incremento del patrimonio gestito;
- d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dodici mesi di calendario consecutivi. L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° di gennaio al 31 dicembre;
- e) composizione della gestione al 31 dicembre dell'anno relativo all'ultima certificazione:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	COMPOSIZIONE AL 31/12/2008	
	IMPORTI IN EURO	%
Titoli di Stato	260.171.316	49,64%
Obbligazioni quotate in euro	185.827.852	35,46%
Obbligazioni non quotate in euro	0	0,00%
Azioni quotate in euro	29.569.332	5,64%
Altre attività	6.844.478	1,31%
Liquidità	41.660.385	7,95%
Totale attivi della gestione separata	524.073.363	100,00%

- f) non è consentito investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza;
- g) stile di gestione adottato: gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità di gestione e con un adeguato livello di diversificazione.

La delega di gestione degli attivi è attualmente stata conferita a BPVI Fondi SGR S.p.A.

La società di revisione che certifica la gestione interna è Reconta Ernst & Young S.p.A.

La gestione BERICAPITAL è disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

Il premio versato al netto delle spese, che corrisponde al capitale assicurato iniziale, viene determinato, prima riducendo il premio versato delle "spese di emissione" (euro 30 per il premio unico iniziale ed euro 15 per i premi aggiuntivi); successivamente, applicando al premio versato, al netto delle spese di emissione, i "costi percentuali" riportati nella tabella successiva. L'applicazione del costo percentuale viene effettuata a scaglioni progressivi, in funzione dell'ammontare dei premi netti versati.

SCAGLIONI DI PREMIO AL NETTO DEL COSTO FISSO	COSTO PERCENTUALE DA APPLICARE SUL PREMIO AL NETTO DEL COSTO FISSO
Fino a 100.000,00 euro	2,00%
Da 100.000,01 a 350.000,00 euro	1,50%
Da 350.000,01 a 500.000,00 euro	0,50%
Oltre 500.000,00 euro	0,10%

La Compagnia nel caso di singoli premi al netto del costo fisso di importo superiore a 500.000,00 euro, applicherà la percentuale di 0,10% all'intero premio versato al netto del costo fisso.

La somma delle due componenti (fissa ed in percentuale sul premio) rappresenta i costi gravanti sul premio.

8.1.2 Costi per riscatto

Il contratto è riscattabile trascorso almeno un anno dalla data della sua decorrenza, applicando al capitale rivalutato la riduzione percentuale (costo per riscatto) riportata nella seguente tabella:

RICHIESTA DI RISCATTO	RIDUZIONE PERCENTUALE DA APPLICARE AL CAPITALE
nel corso del 2° anno	2,00%
nel corso del 3° anno	1,00%
nel corso del 4° anno o negli anni successivi	30,00 euro

In ogni caso la percentuale sopra indicata verrà applicata con un minimo di 30,00 euro.

8.1.3. Costi gravanti sulla rivalutazione annualmente liquidata

Su ciascuna rivalutazione annua liquidata annualmente, a copertura dei costi di liquidazione della stessa, viene trattenuto l'importo fisso di 5,00 euro.

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Il rendimento realizzato dalla gestione Bericapital viene ridotto (costo applicato al rendimento) di 1,00 punti percentuali.

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti.

10. Regime fiscale

I premi del contratto non sono soggetti ad alcuna imposta.

10.1 Tassazione delle somme assicurate**10.1.1 Capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato**

La somma erogata a seguito di decesso dell'Assicurato è esente da qualsiasi imposta e non concorre nella costituzione del reddito imponibile dei Beneficiari.

10.1.2 Capitale liquidato in caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze annuali, a scadenza o in caso di riscatto

Le somme erogate dalla Compagnia in tali casi sono diversamente trattate fiscalmente a seconda che il Beneficiario sia o no un soggetto che esercita attività di impresa. Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa, la somma erogata, nella parte eccedente il premio versato, o le somme erogate alle ricorrenze annuali, costituiscono reddito d'impresa: la Compagnia liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione sostitutiva. Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non eserciti attività di impresa, la somma erogata nella parte eccedente il premio versato o le somme erogate alle ricorrenze annuali, costituiscono reddito di capitale soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50%. La Compagnia, quale sostituto di imposta, procederà quindi alla liquidazione di quanto dovuto al netto di tale imposta.

10.1.3. Rendita di opzione

La rendita percepibile a seguito dell'eventuale esercizio delle opzioni contrattuali illustrate al precedente punto 6, ottenuta convertendo il capitale al netto della tassazione indicata al punto precedente, è soggetta ad un diverso trattamento fiscale a seconda che il Beneficiario sia o no un soggetto che esercita attività d'impresa.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa, la parte di rendita derivante dai rendimenti finanziari riconosciuti dalla Compagnia in fase di erogazione sono considerati redditi d'impresa. La Compagnia liquiderà quindi la rendita senza applicare alcuna tassazione sostitutiva.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non eserciti attività di impresa, la parte di rendita derivante dai rendimenti finanziari riconosciuti dalla Compagnia in fase di erogazione co-

stituisce reddito di capitale, soggetto all'imposta sostitutiva, attualmente del 12,50%. La Compagnia, quale sostituto d'imposta, liquiderà quindi la rendita al netto di tale imposta.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Condizioni per la sottoscrizione

Il contratto può essere sottoscritto senza alcuna limitazione relativa allo stato di salute, alla professione e alle eventuali attività sportive dell'Assicurato. Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato abbia alla data di decorrenza un'età assicurativa non inferiore a 18 anni né superiore a 90 anni; in ogni caso alla scadenza contrattuale l'età assicurativa dell'Assicurato non deve essere superiore a 95 anni. Per età assicurativa si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno; qualora alla data di decorrenza siano trascorsi sei mesi o più dall'ultimo compleanno, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

12. Modalità di conclusione del contratto

Il contratto si conclude nel momento in cui la Compagnia accetta la proposta del Contraente emettendo il documento di polizza.

Le garanzie sono efficaci dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, a condizione che sia stato versato il premio mediante addebito sul conto corrente del Contraente. La decorrenza del contratto, la data di scadenza e la relativa durata sono indicate nel documento di polizza. La Compagnia si riserva comunque la facoltà di emettere la polizza presso gli uffici della Compagnia stessa.

13. Risoluzione del contratto

Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto totale.

14. Riscatto

Purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente chiedendo la liquidazione del valore di riscatto. Il valore di riscatto è uguale al capitale rivalutato fino alla data di esercizio del riscatto diminuito degli importi indicati al punto 8.1.2. Il capitale rivalutato fino alla data di esercizio del riscatto è pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente rivalutato per la frazione di anno che intercorre tra l'ultima data di rivalutazione e la data di richiesta del riscatto;
- i capitali acquisiti con gli eventuali premi aggiuntivi effettuati dall'ultima ricorrenza annuale, rivalutati per la frazione di anno che intercorre tra la data di ogni versamento aggiuntivo e la data di richiesta del riscatto.

La rivalutazione degli importi di cui sopra verrà calcolata applicando la misura annua di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.

Il riscatto totale risolve il contratto e lo rende nullo e privo di qualsiasi effetto.

Nei primi anni di durata contrattuale il valore di riscatto potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati per effetto dei costi applicabili al riscatto.

In qualsiasi momento è possibile richiedere alla Compagnia informazioni relative ai valori di riscatto rivolgendosi a:

Berica Vita S.p.A. - Servizio Clienti
Numero Verde 800.21.91.91
Via Battaglione Framarin 18, 36100 Vicenza
fax: 0444/329363 – indirizzo e-mail: bericavita@bericavita.it

che si impegna a fornire tale valore entro 10 giorni dalla richiesta.

L'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto è descritta nel Progetto esemplificativo riportato nella sezione F mentre i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato che la Compagnia è tenuta a consegnare al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

15. Revoca della proposta

Il Contraente ha diritto di revocare la proposta di assicurazione finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a:

Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

In virtù della revoca della proposta le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno in cui è stata spedita la comunicazione, attestata dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Compagnia rimborserà al Contraente l'eventuale premio versato.

16. Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dall'impegno preso con la Compagnia entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa. La Compagnia rimborserà il premio corrisposto dal Contraente, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto quantificate in 30,00 euro, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione completa della documentazione indicata all'Art. 15 delle Condizioni di Polizza.

17. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

Per ogni tipo di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Compagnia, dovrà essere consegnata a quest'ultima tutta la documentazione prevista all'Art. 15 delle Condizioni di Polizza. La Compagnia effettuerà il pagamento nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre i 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

18. Prescrizione

I diritti derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'Art. 2952 cod. civ., sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

19. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

20. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

21. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Berica Vita S.p.A. – Ufficio Reclami
c/o Soc. Cattolica di Assicurazione – Soc. Cooperativa- Servizio Clienti
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Telefono 045.8391622 (lun. – giov. 9.15/12.15 – 14.00/17.00 – ven. 9.15/13.00)
Fax 045.8391131 – e-mail: servizioclienti@cattolicaassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax n. 06.42.133.745 oppure 06.42.133.353), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia con i seguenti dati: nome, cognome ed indirizzo di domicilio dell'esponente, con eventuale recapito telefonico; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentata all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere le circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

22. Ulteriore informativa disponibile

La Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata BERICAPITAL e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, tali informazioni sono disponibili sul sito internet: www.bericavita.it.

23. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni da ogni ricorrenza annuale di contratto un estratto conto contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata BERICAPITAL;
- aliquota del rendimento trattenuta, misura annua di rivalutazione attribuita.

24. Norme a favore del Contraente

24.1 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

24.2 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'Art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

24.3 Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) *il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;*
- b) *una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Dal predetto tasso di rendimento vengono detratte le spese di gestione indicate al precedente punto 8.2.*

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Durata: 10 anni – Età e sesso: qualunque

Tasso di rendimento minimo garantito 2,00%

ANNI TRASCORSI	VERSAMENTO UNICO	VALORI A FINE ANNO			
		RIVALUTAZIONE DA LIQUIDARE ANNUALMENTE	CAPITALE ASSICURATO (*)	CAPITALE CASO MORTE (*)	VALORE DI RISCATTO (*)
1	10.000,00	195,41	9.770,60	9.966,01	9.766,69
2		195,41	9.770,60	9.966,01	9.866,35
3		195,41	9.770,60	9.966,01	9.936,01
4		195,41	9.770,60	9.966,01	9.936,01
5		195,41	9.770,60	9.966,01	9.936,01
6		195,41	9.770,60	9.966,01	9.936,01
7		195,41	9.770,60	9.966,01	9.936,01
8		195,41	9.770,60	9.966,01	9.936,01
9		195,41	9.770,60	9.966,01	9.936,01
a scadenza		195,41	9.770,60	9.966,01	

(*) calcolato prima della liquidazione della rivalutazione annuale

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento contrattualmente garantito, tenuto conto delle rivalutazioni annualmente liquidate, al 2° anniversario di polizza.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Durata: 10 anni - Età e sesso: qualunque

Tasso di rendimento finanziario: 4,00% - Prelievi sul rendimento: 1,00%

Misura annua di rivalutazione attribuita: 3,00%


ANNI TRASCORSI	VERSAMENTO UNICO	VALORI A FINE ANNO			
		RIVALUTAZIONE DA LIQUIDARE ANNUALMENTE	CAPITALE ASSICURATO (*)	CAPITALE CASO MORTE (*)	VALORE DI RISCATTO (*)
1	10.000,00	293,12	9.770,60	10.063,72	9.862,44
2		293,12	9.770,60	10.063,72	9.963,08
3		293,12	9.770,60	10.063,72	10.033,72
4		293,12	9.770,60	10.063,72	10.033,72
5		293,12	9.770,60	10.063,72	10.033,72
6		293,12	9.770,60	10.063,72	10.033,72
7		293,12	9.770,60	10.063,72	10.033,72
8		293,12	9.770,60	10.063,72	10.033,72
9		293,12	9.770,60	10.063,72	10.033,72
a scadenza		293,12	9.770,60	10.063,72	

(*) calcolato prima della liquidazione della rivalutazione annuale

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Berica Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**BERICA VITA S.P.A.**

Il Presidente



Gian Carlo Forconi

CONDIZIONI DI POLIZZA

ASSICURAZIONE MISTA A PRESTAZIONE RIVALUTABILE ED A PREMIO UNICO DENOMINATA BERICAORIZZONTI REDDITOPÌÙ

Art. 1 L'oggetto del contratto

Il contratto Berica**Orizzonti** RedditoPiù è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo misto a premio unico che prevede nel corso della durata contrattuale la liquidazione delle rivalutazioni annuali sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione interna separata Bericapital, a cui il contratto è collegato ed a scadenza del capitale assicurato, ovvero, in caso di premorienza dell'Assicurato, del capitale assicurato rivalutato dall'ultima ricorrenza annuale fino alla data del decesso. I Beneficiari delle suddette prestazioni possono essere diversi tra loro. Si precisa che il capitale assicurato a ciascuna ricorrenza annuale è dato dalla somma del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati fino a tale data, tutti diminuiti delle spese indicate al successivo Art. 4.

Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente:

- nel corso della durata contrattuale, un importo ricorrente erogato annualmente pari alla rivalutazione riconosciuta per un anno sul capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente maggiorata della rivalutazione riconosciuta pro rata sugli eventuali premi aggiuntivi versati nel corso dell'ultimo anno. L'importo verrà erogato a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva alla data di decorrenza e fino alla data di scadenza;
- alla scadenza del contratto, un importo pari alla somma del premio unico versato al momento della conclusione del contratto e degli eventuali premi aggiuntivi, tutti al netto delle spese indicate al successivo Art. 4.

Prestazioni in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato verificatosi nel corso della durata contrattuale, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente un importo pari alla somma del premio unico iniziale e degli eventuali premi aggiuntivi, tutti al netto delle spese indicate al successivo punto Art. 4, rivalutati pro rata dall'ultima ricorrenza annuale (o dalla data dell'ultimo versamento effettuato, se successiva) fino alla data del decesso.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

I documenti da consegnare alla Compagnia per la liquidazione del capitale assicurato in caso di vita dell'Assicurato a scadenza ed in caso di premorienza dell'Assicurato sono indicati al successivo Art. 15.

Art. 2 Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete in merito agli importi assicurati, ai dati nominativi ed anagrafici dell'Assicurato e del Beneficiario nonchè a tutti i dati necessari per il pagamento delle prestazioni.

Art. 3 Il premio

Il presente contratto prevede il versamento di un premio corrisposto alla conclusione del contratto stesso. L'importo del premio non può essere inferiore a 2.500,00 euro. Il Contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, premi aggiuntivi di importo non inferiore a 1.000,00 euro. Ai fini del corretto conteggio della rivalutazione annuale sul capitale assicurato e quindi dell'importo della prestazione ricorrente, tali versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati esclusivamente nei 9 mesi successivi ad ogni ricorrenza annuale del contratto.

Art. 4 Le spese sul premio

Le spese sono la parte di premio trattenute dalla Compagnia per far fronte ai costi gravanti sul contratto. La Compagnia preleverà un costo fisso di 30,00 euro sul premio unico iniziale e di 15,00 euro su ogni premio aggiuntivo. Sul premio residuo, al netto del costo fisso, preleverà un ulteriore importo determinato in base ai costi percentuali riportati nella successiva Tabella, la cui applicazione viene effettuata a scaglioni progressivi, in funzione dell'ammontare dei premi netti versati nell'anno assicurativo in corso.

SCAGLIONI DI PREMIO AL NETTO DEL COSTO FISSO	COSTO PERCENTUALE DA APPLICARE SUL PREMIO AL NETTO DEL COSTO FISSO
Fino a 100.000,00 euro	2,00%
Da 100.000,01 a 350.000,00 euro	1,50%
Da 350.000,01 a 500.000,00 euro	0,50%
Oltre 500.000,00 euro	0,10%

La Compagnia nel caso di singoli premi al netto del costo fisso di importo superiore a 500.000,00 euro, applicherà la percentuale di 0,10% all'intero premio versato al netto del costo fisso. Essa inoltre preleverà un importo pari a 5,00 euro sulla rivalutazione annualmente liquidata.

Art. 5 La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si conclude e si perfeziona nel momento in cui la Compagnia accetta la proposta del Contraente emettendo il documento di polizza. Esso entra in vigore dalle ore 24 del giorno della conclusione, a condizione che sia stato pagato il premio. La decorrenza del contratto, la data di scadenza e la relativa durata sono indicate nel documento di polizza.

Art. 6 La durata del contratto e i limiti di età dall'Assicurato

La durata del contratto è determinata al momento della sua conclusione. Il presente contratto non potrà avere una durata inferiore a 5 anni né superiore a 15 anni ed è stipulabile purché l'Assicurato abbia alla data di decorrenza un'età assicurativa non inferiore a 18 anni né superiore a 90 anni; in ogni caso alla scadenza contrattuale l'età assicurativa dell'Assicurato non deve essere superiore a 95 anni. Per età assicurativa si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno; qualora alla data di decorrenza siano trascorsi sei mesi o più dall'ultimo compleanno, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

Art. 7 Il diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto a:

Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della richiesta. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, unitamente alla documentazione indicata al successivo Art. 15, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio corrisposto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 30,00 euro.

Art. 8 Il riscatto

Il Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza, può risolvere il contratto richiedendo la corresponsione del valore di riscatto. Il valore di riscatto totale è uguale al capitale rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto diminuito di un importo, in ogni caso non inferiore a 30,00 euro, determinato come segue:

- 2,00% del capitale maturato se il riscatto avviene nel corso del 2° anno
- 1,00% del capitale maturato se il riscatto avviene nel corso del 3° anno
- 30,00 euro se il riscatto avviene nel corso del 4° anno o negli anni successivi.

Il capitale rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto è pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente rivalutato per la frazione di anno che intercorre tra l'ultima data rivalutazione e la data di richiesta del riscatto
- i capitali acquisiti con versamenti aggiuntivi effettuati nell'ultimo anno assicurativo trascorso rivalutati per la frazione di anno che intercorre tra la data di ogni versamento aggiuntivo e la data di richiesta del riscatto.

La rivalutazione degli importi di cui sopra verrà calcolata applicando la misura annua di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta riscatto.

La richiesta di riscatto dovrà essere effettuata per iscritto, indirizzata alla Compagnia e consegnata alla stessa tramite lo sportello della Banca o inviata alla Compagnia stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia corrisponderà al Contraente il valore di riscatto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta, con la documentazione indicata al successivo Art. 15.

Art. 9 Le opzioni in rendita

Almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto il Contraente, tramite richiesta scritta indirizzata alla Compagnia e consegnata allo sportello della Banca o inviata alla Compagnia stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla documentazione indicata al successivo Art. 15, può convertire il capitale liquidabile a tale epoca in una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita.

La richiesta di conversione in rendita potrà essere esercitata se l'Assicurato alla scadenza del contratto avrà un'età non superiore ad 85 anni e dovrà essere corredata di certificato di nascita dello stesso. La rendita annua di opzione verrà determinata con riferimento all'età assicurativa e al sesso dell'Assicurato alla scadenza del contratto, in base alle condizioni ed ai coefficienti di conversione in vigore a tale epoca. La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

Art. 10 I prestiti

A fronte della presente polizza non possono essere concessi prestiti.

Art. 11 La cessione del contratto

In conformità a quanto disposto dall'Art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione sulla polizza o su appendice. La Compagnia, secondo quanto disposto dall'Art. 1409 del Codice Civile, può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 12 Il pegno

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia ha notizia dell'avvenuta costituzione in pegno tramite comunicazione scritta. In tale momento la Compagnia deve effettuare la relativa annotazione sulla polizza o su appendice. In conformità con quanto disposto dall'Art. 2805 del Codice Civile, la Compagnia può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 13 Il vincolo

Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Al ricevimento della comunicazione della costituzione di vincolo, che dovrà essere indirizzata alla Compagnia, firmata dal Contraente ed effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento, Berica Vita S.p.A. effettua la relativa

annotazione su apposita appendice. Tale atto è efficace nel momento in cui la Compagnia riceve la notizia della costituzione del vincolo.

Art. 14 I Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

Art. 15 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

15.1 Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell'obbligo di pagamento. A tal fine è in ogni caso necessario che siano consegnati, oltre ai documenti indicati al successivo punto 15.2 per i diversi casi di pagamento, i seguenti documenti:

- originale della polizza con eventuali appendici contrattuali;
- dichiarazione scritta delle coordinate complete di un conto corrente bancario (Cod. IBAN) intestato all'avente diritto su cui effettuare il pagamento (tranne in caso di recesso); nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate, l'avente diritto potrà chiedere il pagamento a mezzo assegno circolare.

15.2 Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:

- per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:
 - richiesta firmata dal Contraente.
- per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto:
 - richiesta firmata dal Contraente.
- per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
 - richiesta di liquidazione del capitale firmata dai Beneficiari;
 - originale o copia conforme del certificato di morte (con indicazione della data di nascita);
 - copia autentica del testamento o, in mancanza dello stesso, atto notorio o dichiarazione sostitutiva (nel caso in cui il capitale da liquidare sia inferiore a euro 50.000,00) dove risulti che l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità giuridica degli eredi, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza;
 - elenco completo corredato da codice fiscale, indirizzo, copia di un documento di identità valido ed estremi di conto corrente di tutti i Beneficiari della polizza.
- per i pagamenti conseguenti alla liquidazione del capitale alla scadenza:
 - richiesta di liquidazione del capitale firmata dai Beneficiari;
 - dichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato;
 - elenco completo corredato da codice fiscale, indirizzo, copia di un documento di identità valido ed estremi di conto corrente di tutti i Beneficiari della polizza.
- per i pagamenti conseguenti alle opzioni:
 - richiesta firmata dal Contraente con indicazione dell'opzione scelta;
 - originale o copia conforme del certificato di nascita dell'Assicurato.

In caso di smarrimento dell'originale di polizza, il Contraente o gli Aventi Diritto potranno richiederne una copia o dovranno consegnare un'autocertificazione attestante lo smarrimento. Le

spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente o gli Aventi Diritto.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione del Contraente o dei Beneficiari. E' quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (Cod. IBAN) o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento. La Compagnia esegue la liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Art. 16 Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 17 I riferimenti a norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

Art. 18 Il Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

Art. 19 Prescrizione

Ai sensi dell'Art. 2952 cod. civ., i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di contratti il cui capitale si rivaluta in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata BERICAPITAL, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono un adeguamento delle prestazioni legato al rendimento di BERICAPITAL.

A. Misura annua di rivalutazione

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede la ricorrenza annuale del contratto, la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto. Essa viene determinata sottraendo al rendimento medio della gestione separata BERICAPITAL un'aliquota pari a 1,00 punti percentuali.

Il rendimento medio della gestione separata BERICAPITAL, quale definito al punto 4 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente alla ricorrenza annuale di riferimento.

In ogni caso la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto non può essere inferiore al 2,00%.

B. Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto viene calcolato l'importo della rivalutazione del capitale applicando la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto A, più in particolare:

- un importo che si ottiene moltiplicando il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente per la misura annua di rivalutazione.
- all'importo di cui sopra, si sommano valori ottenuti moltiplicando i capitali relativi ai premi aggiuntivi, eventualmente versati nell'ultimo anno assicurativo trascorso, per la misura di rivalutazione relativa al periodo che intercorre fra la data di ogni versamento e la ricorrenza annuale.

L'importo così calcolato viene corrisposto annualmente a titolo di prestazione ricorrente al Beneficiario appositamente designato, a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva alla data di decorrenza e fino alla data di scadenza.

In caso di decesso dell'Assicurato o di liquidazione per riscatto, il capitale assicurato viene maggiorato pro-rata della parte di rivalutazione annuale maturata nell'ultimo anno fino alla data di decesso o di riscatto, utilizzando la misura annua di rivalutazione attribuibile ai contratti con la rivalutazione nel mese in cui è avvenuto il decesso o il riscatto.

Il valore della rivalutazione annuale del capitale erogabile in modo ricorrente ed il rendimento annuo attribuito vengono comunicati al Contraente ad ogni ricorrenza annuale del contratto.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA BERICAPITAL

1. Berica Vita S.p.A. attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e ad eventuali successive disposizioni, denominata BERICAPITAL.
Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione BERICAPITAL.
2. La gestione BERICAPITAL è annualmente sottoposta a revisione da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo ai sensi dell'Art. 161 del D.Lgs 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione BERICAPITAL al presente Regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione BERICAPITAL, il rendimento medio della Gestione BERICAPITAL realizzato nell'esercizio, quale descritto al seguente punto e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche, quale descritta al punto 1.
3. L'esercizio della Gestione BERICAPITAL da sottoporre a certificazione coincide con l'anno solare.
4. All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della Gestione BERICAPITAL realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario della Gestione BERICAPITAL al valore medio degli investimenti della Gestione BERICAPITAL.
Per risultato finanziario della Gestione BERICAPITAL si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla Gestione BERICAPITAL - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di revisione per le attività di certificazione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione BERICAPITAL e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione BERICAPITAL per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio degli investimenti della Gestione BERICAPITAL si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di BERICAPITAL.
La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio della Gestione BERICAPITAL.
5. La Compagnia si riserva di apportare al presente regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione.

GLOSSARIO

Il presente documento contiene un glossario specifico per le polizze vita, elaborato rendendo in considerazione il glossario generale ANIA, le terminologie utilizzate dalla Compagnia e le disposizioni ISVAP in materia di trasparenza delle polizze di assicurazione sulla vita.

Il significato di alcuni termini tecnici ricorrenti nel testo facilita pertanto la comprensione della Nota Informativa, delle Condizioni di Polizza, e dell'Allegato Contrattuale. A tale significato le Parti si ritengono, quindi, contrattualmente vincolate in caso di divergenze interpretative.

1. Definizioni generali

Anno assicurativo: Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Caricamenti: Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

Cessione, pegno e vincolo: Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia: Berica Vita S.p.A., impresa di assicurazione sulla vita appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni e sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2265 del 2 aprile 2004 - G.U. n. 84 del 9 aprile 2004 - Albo imprese presso ISVAP n. 1.00147. Codice Fiscale/Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03096340249. Sede legale in Via Btg. Framarin, 18 - 36100 e direzione generale a Vicenza - Italia - Via Mazzini 71 - cap. 36100.

Conclusione del contratto: Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Compagnia.

Condizioni di Polizza (o di Assicurazione): Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Costi (o spese): Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione): Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

Costo percentuale medio annuo: Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia: Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato): Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Dichiarazioni precontrattuali: Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Diritto proprio (del Beneficiario): Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale: Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Esclusioni: Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Estensione territoriale: Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Età assicurativa: L'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.

Fascicolo informativo: L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Polizza, comprensive del regolamento della gestione separata;
- Glossario;
- Modulo di proposta.

Impignorabilità e insequestrabilità: Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Intermediario: Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Ipotesi di rendimento: Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione: Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa: Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione: Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Pegno: Vedi "cessione"

Perfezionamento del contratto: Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di copertura (o di efficacia): Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

Principio di adeguatezza: Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Proroga: Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

Quietanza: Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Compagnia in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di trattenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Compagnia (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento): Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Reddito lordo complessivo: Somma di tutti i redditi posseduti e dichiarati dal Contraente (per esempio redditi da lavoro autonomo o subordinato, da capitali, da fabbricati, da rendita agraria ecc.).

Revoca: Diritto del Contraente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale: L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale: Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico: Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Scadenza: Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica: Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro: Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione): Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Sostituto d'imposta: Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tassazione ordinaria: Determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.

Tassazione separata: Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.

Tasso di riscatto: Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

Tasso interno di rendimento effettivo lordo: Tasso in grado di eguagliare il valore attuale dei flussi di cassa positivi al valore attuale dei flussi negativi connessi ad un progetto di investimento con l'effetto di esprimere in modo sintetico la redditività intrinseca di una operazione.

Trasformazione: Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo: Vedi "cessione".

2. Definizioni relative alla polizza

Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita: Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza caso morte (o in caso di decesso): Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. E' a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza con partecipazione agli utili: Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

Polizza di assicurazione sulla vita: Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizza mista: Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Polizza rivalutabile: Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.

3. Definizioni relative al premio

Premio aggiuntivo (o estemporaneo): Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio complessivo (o lordo): Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Compagnia quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

Premio di riferimento: Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.

Premio di tariffa: Somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio puro: Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Premio unico: Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.

Premio unico ricorrente: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota o frazione di prestazione assicurata.

Tasso di premio: Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

4. Definizioni relative a prestazioni e garanzie

Capitale in caso di decesso: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

Opzione da capitale in rendita vitalizia: Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finchè l'Assicurato è in vita.

Prestazione assicurata: Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione a scadenza: Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

Prestazione minima garantita: Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Rendita vitalizia differita: In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza, il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

5. Definizioni relative alle polizze con partecipazione agli utili

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Compagnia riconosce agli Assicurati.

Composizione della gestione separata: Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Consolidamento: Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Dati storici: Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Estratto conto annuale: Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Fusione di gestioni separate: Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro.

Gestione separata (o speciale): Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione: Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Progetto personalizzato: Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata: Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Regolamento della gestione separata: L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata: Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto.

Rendimento finanziario: Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto: Rendimento finanziario fisso che la Compagnia può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita: Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Società di revisione: Società diversa dalla Compagnia prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Tasso minimo garantito: Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Tasso tecnico: Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA



BERICA VITA



BERICA VITA S.P.A. - Sede legale: Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza (Italia) - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Vicenza 03096340249 R.E.A. della C.C.I.A.A. di Vicenza n. 298604 - Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00147 - Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 Capitale Sociale Euro 31.000.000 interamente versato - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2265 del 2 aprile 2004 - G.U. n. 84 del 9 aprile 2004 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona www.bericavita.it